



REGOLAMENTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

**Approvato dal Commissario Straordinario con poteri di consiglio di istituto con delibera n. 8 del
28.10.2024**

CODICE DI COMPORTAMENTO

Richiamando quanto previsto nello “Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria” (DPR 24 giugno 1998, n. 249 e successive modifiche ed integrazioni – DPR 235/2007, CM 31 luglio 2008), ai cui principi e alle cui norme la scuola fa riferimento, il Collegio approva all’unanimità il seguente Regolamento che disciplina le norme di comportamento degli studenti della Scuola Secondaria di 1° grado.

- 1** Gli alunni sono tenuti a rispettare le regole della vita scolastica e di convivenza civile, a relazionarsi in maniera rispettosa con i compagni, con il dirigente scolastico, con i docenti e con tutto il personale della scuola, ad utilizzare correttamente le strutture, gli strumenti e i materiali in dotazione alla scuola, nel rispetto delle norme di sicurezza.
- 2** Ogni studente è responsabile dell’integrità delle strutture, degli arredi, delle suppellettili e delle attrezzature della scuola ed è tenuto a risarcire eventuali danni provocati agli stessi. Qualora il responsabile di eventuali danneggiamenti non sia individuato, il risarcimento sarà effettuato collettivamente dalla classe, previa delibera del Consiglio della classe, se acclarata la responsabilità del danno.
- 3** Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a favorire il loro svolgimento, a collaborare alla realizzazione delle attività didattiche, ad assolvere con sistematicità gli impegni di studio, ad assicurare la presenza a scuola durante tutte le attività organizzate dal Consiglio di classe giustificando per iscritto, a cura dei genitori, eventuali motivate assenze dalle stesse.
- 4** Gli alunni sono tenuti ad indossare un abbigliamento decoroso e confacente all’ambiente scolastico.
- 5** Gli alunni sono tenuti ad osservare scrupolosamente l’orario delle lezioni. Eventuali ritardi o uscite anticipate verranno annotati sul registro di classe, dovranno essere giustificati per iscritto dai genitori e, nel caso in cui si ripetano in forma sistematica, incideranno sulla valutazione del comportamento e potranno dare luogo all’irrogazione di sanzioni disciplinari.

In particolare, quanto all’orario di ingresso e di uscita, si precisa quanto segue:

- Gli studenti sono tenuti a fare ingresso a scuola alle ore 8.20;

- Gli studenti che non arriveranno a scuola entro le ore 8.30, dovranno essere accompagnati dal genitore o da delegati della famiglia e, una volta ammessi in classe, il ritardo dovrà essere annotato a cura del docente della prima ora di lezione sul registro di classe e computato nel monte ore delle assenze annuali. Al quinto ingresso in ritardo il coordinatore del Consiglio di classe informerà la famiglia dello studente sul rischio di sanzione disciplinare.
 - Non è consentito agli alunni di uscire dalla scuola prima del termine delle lezioni o di allontanarsi dai locali dove si svolgono attività deliberate dagli Organi Collegiali. In caso di necessità i genitori dovranno provvedere a prelevare personalmente lo studente. In alternativa si richiede una formale e nominativa indicazione di soggetti (maggiorescenti) cui “delegare” l’attività di “ritiro” degli alunni dalla scuola, da acquisire agli atti d’ufficio all’inizio dell’anno scolastico.
 - Nelle giornate di Lunedì e di Mercoledì (rientro pomeridiano) l’uscita NON potrà essere consentita prima delle 13.20 (se non in casi di comprovata necessità) e solo se gli alunni saranno prelevati da un genitore o da delegati dalla famiglia.
- 6 Premessa indispensabile per il successo formativo di ciascun alunno è la frequenza assidua delle lezioni, che deve essere assicurata per almeno tre quarti del monte ore annuale** (Art.14, comma 7, DPR 22 giugno 2009, n. 122), costituisce il presupposto per rendere valido l’anno scolastico e, quindi, per essere ammessi allo scrutinio finale. Al suddetto limite sono ammesse straordinarie, motivate e documentate deroghe nei casi specificatamente previsti dalla scuola, per come preventivamente disciplinati.
- 7** Gli alunni sono tenuti ad esibire giustificazione a firma dei genitori delle assenze dalle lezioni al rientro a scuola all’insegnante della prima ora di lezione (in caso di ingresso posticipato, all’insegnante dell’ora di lezione di riferimento) il quale provvederà a controfirmare la giustificazione e ad annotarla sul registro di classe. L’eventuale certificazione medica dovrà essere consegnata dallo studente contestualmente al suo rientro a scuola ed acquista agli atti d’ufficio dal docente della prima ora di lezione che provvederà a siglarla, ad annotarne la data di consegna e a trasmetterla al coordinatore del Consiglio di classe. La certificazione consegnata dallo studente (o dalla sua famiglia) in tempi successivi al suo rientro a scuola non verrà presa in considerazione ai fini della validazione dell’anno scolastico.
- 8** Gli alunni sono tenuti a portare a scuola solo l’occorrente per l’esecuzione dei compiti e la realizzazione delle attività didattiche. Non è consigliabile portare somme di denaro e oggetti di valore. **La scuola non risponde comunque di eventuali danni e/o furti.**
- 9** Gli alunni sono tenuti a portare quotidianamente il diario scolastico (Circolare MIM n.5274 11-07-2024 avente come oggetto: “Disposizioni in merito all’uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione a.s.2024-2025”), che rappresenta lo strumento di comunicazione costante tra scuola e famiglia o, in alternativa, a concordare con la famiglia e la scuola altro strumento di comunicazione. I genitori sono invitati a visionare con regolarità lo stesso per la rilevazione dei compiti assegnati, di eventuali annotazioni e/o comunicazioni dell’insegnante o della scuola, datandole e controfirmandole per ricevuta.

- 10** E' assolutamente vietato tenere cellulari/strumenti multimediali similari accesi all'interno dell'istituto; in particolare, l'utilizzo in classe del telefono cellulare è vietato anche ai fini educativi e didattici (Circolare MIM n.5274 11-07-2024 avente come oggetto: "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone e del registro elettronico nel primo ciclo di istruzione a.s.2024-2025"), salvo i casi in cui lo stesso sia previsto dal Piano educativo individualizzato o dal Piano didattico personalizzato, come supporto rispettivamente agli alunni con disabilità o con disturbi specifici di apprendimento ovvero per documentate e oggettive condizioni personali. Potranno essere utilizzati altri dispositivi digitali, quali pc e tablet, sotto la guida dei docenti.
- 11** E' tassativamente vietato riprendere immagini all'interno degli spazi scolastici o filmare compagni o docenti (si fanno presenti le gravi conseguenze connesse alla diffusione di immagini altrui senza l'acquisizione delle dovute autorizzazioni nel rispetto della normativa vigente). Pertanto, il cellulare e/o qualsiasi tipo di dispositivo elettronico, se introdotto a scuola, deve essere tenuto spento dal momento dell'ingresso fino all'uscita dalla scuola, pena il sequestro con riconsegna esclusivamente ai genitori. Resta fermo che anche durante lo svolgimento delle attività didattiche, la scuola, per gravi ed urgenti motivi, garantisce la possibilità di una comunicazione reciproca tra le famiglie ed i propri figli mediante il telefono fisso della scuola.
- 12** Gli alunni devono sempre mantenere un comportamento educato e rispettoso sia durante le attività didattiche e l'intervallo che al cambio di insegnante, negli spostamenti tra spazi diversi (biblioteca, laboratori ...), all'entrata e all'uscita dalla scuola. Non è consentito uscire dalla classe e/o allontanarsi dal gruppo classe senza l'autorizzazione del docente, schiamazzare nei corridoi e nelle aule, eseguire giochi pericolosi, spingersi, correre nei corridoi, sulle scale. Qualsiasi uscita dalla classe/ambiente di apprendimento/ allontanamento dal gruppo classe dovrà essere autorizzata e vigilata dall'insegnante. Le indicazioni degli insegnanti e del personale scolastico dovranno sempre essere rispettate.
- 13** Durante l'intervallo agli studenti non è consentito uscire dalle rispettive aule se non per recarsi ai servizi, la vigilanza sarà assicurata dal docente/docenti dell'ora di lezione di riferimento che si farà/faranno coadiuvare dai collaboratori scolastici.
- 14** L'utilizzo dei bagni è consentito agli studenti dal momento dell'intervallo fino a 15 minuti prima del termine delle lezioni, salvo situazioni particolari comprovate da certificazione medica o urgenti necessità, le quali saranno valutate di volta in volta dai docenti.
- 15** Gli alunni sono tenuti a mantenere puliti e ordinati gli spazi di lavoro, a riporre negli appositi contenitori i rifiuti, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e ad averne cura come fattore di qualità della vita della scuola, sono tenuti, inoltre, ad utilizzare i servizi igienici correttamente e nel rispetto delle norme di igiene.
- 16** Durante la mensa gli studenti sono tenuti a consumare i pasti distribuiti dal servizio preposto; è vietato introdurre e consumare pasti non autorizzati. Inoltre gli studenti sono tenuti a consumare i pasti mantenendo un comportamento adeguato e lasciando l'ambiente ordinato.

- 17** Gli alunni sono tenuti ad osservare le indicazioni dei collaboratori scolastici, che coadiuvano i docenti per assicurare il buon funzionamento della scuola, sorvegliando gli spazi scolastici (corridoi, servizi...) e assicurando, al bisogno, la vigilanza della classe e/o di gruppi di alunni.
- 18** Atti o comportamenti di violenza, di sopraffazione nei confronti dei coetanei determineranno l'adozione di misure sanzionatorie particolarmente severe così come previsto dai dispositivi normativi.
- 19** Gli alunni che per motivi di salute non potranno seguire le attività pratiche di Scienze Motorie/ Educazione fisica e sportive dovranno presentare negli Uffici di Presidenza apposita domanda di esonero firmata dai genitori e corredata di certificazione medica.
- 20** La partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione sarà possibile solo per gli alunni che abbiano meno di tre note disciplinari gravi (sospensione dalle lezioni; atti di violenza fisica/verbale; danneggiamento dei beni altrui e/o del patrimonio scolastico) e/o che non abbiano riportato una valutazione insufficiente in Educazione Civica.
- 21** Gli alunni che non rispetteranno le regole di cui al presente Regolamento saranno segnalati dal personale scolastico (docenti, collaboratori) al Dirigente scolastico per il coinvolgimento delle famiglie e l'adozione degli opportuni provvedimenti disciplinari.

SANZIONI DISCIPLINARI ED ORGANI COLLEGIALI COMPETENTI AD IRROGARLE

I comportamenti costituenti illecito disciplinare sono quelli tenuti in violazione a quanto previsto all'art. 3 del DPR 249/1998 – Regolamento recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria che, unitamente al DPR 235/07, si richiama integralmente per quanto non previsto nel presente atto disciplinare. *“I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica”* (art 4, DPR 249/1998); essi, verranno adottati secondo criteri di gradualità e di proporzionalità.

SANZIONI DISCIPLINARI (DPR 249/1998 e ss. mm. e ii., art.4)

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica (art.4,co1,DPR 249/1998 e ss.mm.e ii.)

1. Nota disciplinare sul registro di classe per violazione del codice di comportamento di cui al presente regolamento (primo richiamo) – Competenza: Docente
2. Avvertimento scritto e convocazione dei genitori per reiterata violazione del codice di comportamento di cui al presente Regolamento (reiterazione mancanza disciplinare) –

Competenza: Coordinatore Consiglio di classe

3. Ammonimento scritto per reiterate mancanze disciplinari, già segnalate alla famiglia dal docente/Coordinatore consiglio di classe, annotate sul registro di classe e segnalate al Dirigente scolastico – Competenza: Dirigente scolastico

4. Risarcimento economico di danni provocati al patrimonio della scuola (strutture, arredi, macchinari, sussidi didattici...) – Competenza : Consiglio di classe

B) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni (art.4,co. 8,DPR 249/1998 e ss.mm.e ii.)

Tali provvedimenti verranno adottati in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari dal Consiglio di classe.

Durante il periodo di allontanamento è prevista l’attivazione di rapporti tra Consiglio di classe, studente ed i suoi genitori, al fine di prevedere attività che preparino lo studente sanzionato al rientro nella comunità scolastica.

Casi previsti e relative sanzioni:

1. sistematica mancanza dell’occorrente per lo svolgimento delle attività didattiche (quaderni, libri, strumenti tecnici individuali, altri sussidi individuali) protratta per oltre 15 giorni e documentata mediante registrazione di note disciplinari sul registro di classe a cura dei docenti (almeno tre annotazioni nell’arco di 15 giorni), espletate le procedure di avviso alla famiglia: un giorno di sospensione dalle lezioni, replicabile in caso di recidiva;

2. sistematico uso nella scuola del telefono cellulare e/o altri dispositivi simili: dopo la terza nota disciplinare sul registro di classe, un giorno di sospensione dalle lezioni;

3. danneggiamento del patrimonio della scuola (arredi, dispositivi, edificio...), non configurabile quale illecito disciplinare di cui al successivo comma C : da cinque a dieci giorni di sospensione dalle lezioni;

4. reiterato danneggiamento del patrimonio della scuola, non configurabile quale illecito disciplinare di cui al successivo comma C : da dieci a quindici giorni di sospensione dalle lezioni;

5. offesa e oltraggio al personale dell’istituto : da uno a cinque giorni dalle lezioni;

6. reiterata offesa e oltraggio al personale dell’istituto: da cinque a quindici giorni di sospensione dalle lezioni;

7. danno fisico volontario procurato ai compagni o atti di bullismo non rientranti nel successivo comma C : da cinque a quindici giorni di sospensione dalle lezioni;

C) Sanzioni che comportano l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (Art. 4 – Comma 9, DPR 249/1998 e ss.mm.e ii.)

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d’istituto (Commissario Straordinario), se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

1) devono essere stati commessi “reati” che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure

deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);

2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale.

Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove – in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria – un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico (Art. 4 – comma 9bis,DPR 249/1998 e ss.mm.e ii.)

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto (Commissario straordinario), è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

E) Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi (Art. 4 comma 9 bis e 9 ter ,DPR 249/1998 e ss.mm.e ii.)

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis). Le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter).

Il presente Regolamento disciplina le norme di comportamento delle studentesse e degli studenti della Scuola Secondaria di primo grado.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Marisa Piro